



CITTA' DI MOLFETTA
Settore I Bilancio Patrimonio
Partecipate e Servizi
Istituzionali

BANDO DI CONCORSO
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 – COMPETENZA 2020
SI RENDE NOTO

E' indetto Bando Pubblico di Concorso per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 09/12/1998, competenza anno 2020. I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, **pena la non ammissione al concorso**:

- a) essere cittadino Italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea ovvero di essere cittadino extracomunitario. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
- b) essere stato residente nel Comune di **MOLFETTA** e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo **nell'anno 2020**;
- c) aver condotto in locazione un alloggio, **nell'anno 2020**, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l'imposta di registro per **l'anno 2020**;
- d) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito **nell'anno 2020**, rientrante entro i valori di seguito indicati:

per i soggetti rientranti in fascia a) (di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1 comma 1): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di **€13.405,08=**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;

per i soggetti rientranti in fascia b) (di cui al D.M. del 07/06/1999): reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore all'importo di **€15.250,00=**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito annuo convenzionale va calcolato al netto delle riduzioni previste dall'art. 3 comma 1 punto e) della legge regionale n. 10/2014, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 05/08/1978 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è diminuito di **€516,46=** per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%).

Per la determinazione del reddito **dell'anno 2020** di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello **Certificazione Unica 2021**, nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il **Modello 730/2021 redditi 2020**, il rigo 11, Quadro 730-3; per il **Modello Unico Persone Fisiche 2021** il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD. **Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, il c.d. REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA, RED e REI, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017.**

Per chi dichiara **reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo, sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b), sia stata superiore al 90%, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:**

- ❖ la dichiarazione del soggetto richiedente che attesti di aver fruito di assistenza dai Servizi Sociali del Comune per **l'anno 2020**, oppure
- ❖ la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per **l'anno 2020**, oppure
- ❖ nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza **nell'anno 2020**, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

E' ritenuto congruo il reddito dell'intero nucleo familiare del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico (rispetto al canone versato dal richiedente il contributo) qualora:

- l'importo sia superiore ad **€.13.405,08=** (limite massimo di reddito fascia a);
- se ricorre la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non deve essere superiore al 30% del totale dei redditi del nucleo familiare del richiedente e del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico.

Non possono partecipare al presente bando ed eventualmente sono escluse dal contributo:

- Le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- Le domande relative ai nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
 1. Hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 2. Hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014 art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 3. Hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi di imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 4. Hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2019 n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1 comma 5 del Decreto Ministeriale 12/08/2020. **Occorre precisare che l'esclusione in parola si applica limitatamente alla succitata quota destinata all'affitto del**

Reddito e/o pensione di cittadinanza. Il Comune dovrà, pertanto, procedere agli accertamenti necessari per individuare l'ammontare della predetta quota percepita nel corso dell'anno 2020, al fine di portare la stessa in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio, determinato anche a seguito delle eventuali riduzioni comunali operate in caso di insufficienza dei fondi disponibili rispetto al fabbisogno comunale. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

5. Hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020 in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio. Esemplicando, ove l'istante abbia già percepito un contributo per il sostegno ai canoni di locazione corrispondente a 3 mesi (marzo, aprile, maggio 2020) si potrà essere ammessi alle graduatorie, annualità 2020, per i restanti 9 mesi non coperti da alcun contributo pubblico avente analoga finalità.
- Le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre non possono partecipare e sono altresì escluse dal contributo le domande per:

- Alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e Decreti Ministeriali Attuativi;
- alloggi con categoria catastali A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a 95 metri quadri, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone, maggiorata di 10 metri quadri per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il sesto), nuclei familiari con 3 o più figli minori, nuclei monoparentali con minori a carico, nuclei familiari con presenza di almeno un componente con disabilità superiore al 74% o n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti

In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017 n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi concessi potranno essere anche i coniugi separati o divorziati entro la data del 31/12/2020 (anche se titolari del diritto di proprietà), che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. 11/2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Si precisa che:

- si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico **nell'anno 2020**, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell'alloggio. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento

di separazione, regolarmente omologato. Una semplice separazione di fatto, non comporta la divisione del nucleo familiare (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.);

- il valore del canone di locazione corrisposto **nell'anno 2020** è quello risultante o dall'imposta di registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. n.23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato. L'imposta di registro per **l'anno 2020** deve essere stata versata prima della presentazione della domanda. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
- l'ammontare del contributo spettante è determinato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 07/06/1999, art. 1 e art. 2, comma 3, (non è prevista la maggiorazione di cui al D.M. del 07/06/1999, art. 2, comma 4) e cioè l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% per nuclei familiari rientranti nella **fascia a**), con un massimo di **€.3.098,74=**, fino al 24% per i nuclei familiari rientranti nella **fascia b**), con un massimo di **€.2.324,06=**.

La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un'elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n.109 del 31/03/1998.

L'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Il Comune si riserva la possibilità di assegnare un contributo inferiore rispetto a quanto previsto dal presente bando in presenza di risorse (regionali e comunali) insufficienti a soddisfare il fabbisogno comunale. In tal caso si procederà a ripartire l'ammontare del contributo disponibile tra tutti gli aventi diritto in proporzione alle risorse a disposizione rispetto al fabbisogno.

In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare residente nell'alloggio del richiedente deceduto nell'anno di competenza.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata, a pena di nullità, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica accessibile al seguente link:
<http://canone-locazione-molfetta.pireneconsulting.it>

L'istanza, debitamente compilata e corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del 17/03/2022. Oltre l'orario e la data indicata non sarà più possibile presentare la domanda.

La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al concorso e delle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di presentazione di più domande da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l'ultima domanda presentata in ordine temporale.

Si comunica, inoltre, per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016 (GDPR) e successivi aggiornamenti che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla Legge 431/1998.

La domanda, dovrà contenere, a pena esclusione:

- **copia fronte-retro del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;**
- **i concorrenti che dichiarano reddito ZERO e/o nei casi in cui l'incidenza, del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e reddito convenzionale per la fascia b), sia superiore al 90%, dovranno compilare la documentazione richiesta al punto d) del presente bando;**
- **alla domanda va allegata la ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2020 o in alternativa documentazione contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011) o copia del contratto riportante la scelta dell'opzione della cedolare secca;**

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e le relative istanze escluse dai benefici.

Per una più spedita e corretta istruttoria della pratica e per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, riferiti **all'anno 2020**;
- copia del codice IBAN del richiedente, per l'accredito del contributo.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, è stato istituito il seguente contatto per tutto il periodo di apertura del Bando:

- **3276252050** disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Alle graduatorie sarà data adeguata pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente bando si fa riferimento alle normative vigenti.

Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016 (GDPR) e successivi aggiornamenti, i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l'ausilio di strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n. 431/1998, fra le quali rientra l'adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei concorrenti della fascia a) ed il relativo importo; i concorrenti della fascia b) ed il relativo importo; e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione; nonché per la creazione dell'Osservatorio Regionale. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2016.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. "DPO") è il dott. Ernesto Barbone, indirizzo mail: ernesto@studioconsulenzabarbone.it, recapito telefonico: 3384441141

Molfetta, 15/02/2022

Il Dirigente
Mauro De Gennaro

Il Sindaco
Tommaso Minervini